



# COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

## DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 57 DEL 2018

OGGETTO:	<b>Dissesto finanziario. Ammissione parziale alla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Banca Farmafactoring SPA (Fascicolo n. 33)</b>
----------	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno ventotto del mese di marzo alle **ore 10,30** nella Sede Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, dott. Giuseppe Curciarello, nominato con D.P.R. del 31.07.2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. N. 267/2000, con l'assistenza del dott. Domenico Arena, ha adottato la presente deliberazione.

### Premesso:

- Che il Comune di San Calogero con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21 aprile 2017, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. del 31.07.2017 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione in data 10 agosto 2017;
- Che l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 10 agosto 2017, giusta delibera n. 1 di pari data;
- Che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., con delibera n. 2 del 19/09/2017 il Commissario Straordinario di Liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa passiva della massa passiva provvedendo alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
- Che, a seguito del predetto avviso, sono pervenute ed acquisite agli atti n. 40 istanze di ammissione al passivo;

## Richiamato

- l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, del TUEL che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini dell'ammissione alla massa passiva della liquidazione;
- l'art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti che al comma 3 prevede che l'Organo straordinario della liquidazione proponga individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito;
- l'art. 258, comma 4, del TUEL che stabilisce che *"L'organo straordinario di liquidazione, accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione."*;
- l'art. 258, comma 5, che dispone che si applicano le disposizioni degli articoli precedenti e che l'Organo straordinario, effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, provvede alla redazione del piano di estinzione;
- l'art. 256, comma 9, del TUEL che prevede che a seguito dell'approvazione ministeriale del piano di estinzione l'organo straordinario provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

## Rilevato

- che le schede di rilevazione della massa passiva sono state debitamente trasmesse per le rispettive competenze ai vari responsabili dei servizi per acquisire l'attestazione ai sensi del comma 4 dell'art. 254 del D.Lgs 267/2000 *"...che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, altresì, che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data di dichiarazione del dissesto"*;
- che nello svolgimento delle proprie attività l'Organo Straordinario di Liquidazione ha valutato tutta la documentazione sottoposta alla sua attenzione, in quanto rinvenuta agli atti d'ufficio, ed inerente ciascuna posizione debitoria ai fini dell'ammissibilità alla massa passiva con riferimento al dettato dell'art. 194 del TUEL;

**Vista** l'istanza di ammissione alla massa passiva della Banca Farmafactoring SPA, acquisita al protocollo di questo Organo al n. 6415 del 06/12/2017 tendente ad ottenere il pagamento della somma di € 439.930,60 per crediti ceduti da:

- EDISON ENERGIA SPA (n. 33936)
- ENEL ENERGIA SPA (n. 31905)

- ENI SPA (n. 67151 e n. 32571).

**Accertato** dall'attestazione sottoscritta dal Responsabile dell'Area Amministrativa che:

- la pretesa creditoria avanzata dalla Banca Farmafactoring SPA per le cessioni n. 33936 e n. 31905 è pendente presso il Tribunale di Vibo Valentia un procedimento giudiziario;
- la pretesa creditoria avanzata dalla Banca Farmafactoring SPA per la cessione n. 67151 per la somma di € 657,16 (Iva compresa) è un debito di bilancio;
- la pretesa creditoria avanzata dalla Banca Farmafactoring SPA per la cessione n. 32571 per € 843,17 (Iva compresa) non è dovuta in quanto trattasi di fatture anno 2017 non di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione;

**Considerato**

- che ai sensi dell'art. 248, comma 2, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che il credito vantato dalla Banca Farmafactoring SPA, ammonta ad € 657,16 (IVA COMPRESA) e che quindi l'istanza può essere ammessa solo parzialmente alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di San Calogero;
- il credito vantato dalla Banca Farmafactoring SPA per la cessione n. 32571 per € 843,17 (Iva compresa) non può essere ammesso alla massa passiva in quanto trattasi di fatture anno 2017 non di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione;
- che la restante somma di € 438.430,27, quale credito vantato dalla Banca Farmafactoring SPA non può essere ammesso alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di San Calogero, in quanto, allo stato attuale, non esiste la certezza in riferimento alla dovutezza ed all'ammontare, essendo pendente presso il Tribunale di Vibo Valentia procedimento giudiziario e, pertanto, non è certo, liquido ed esigibile;

**Visto**

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15, della legge 27/12/2002, n. 289;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

## DELIBERA

- di ammettere alla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Banca Farmafactoring SPA, iscritto nei residui passivi al 31/12/2016, per il quale sussistono i requisiti di legge, per un importo di € 657,16;
- di includere parte del suddetto debito, € 657,16, nella massa passiva della liquidazione del redigendo piano di estinzione delle passività;
- di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Banca Farmafactoring SPA, per il quale sussistono i requisiti di legge, per un importo complessivo di € 438.430,27 in quanto, allo stato attuale, non esiste la certezza in riferimento alla dovutezza ed all'ammontare, essendo pendente presso il Tribunale di Vibo Valentia procedimento giudiziario e, pertanto, non è certo, liquido ed esigibile;
- di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Banca Farmafactoring SPA, per il quale sussistono i requisiti di legge, per un importo complessivo di € 843,17 in quanto credito sorto nell'anno 2017 non di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione;
- di includere il suddetto debito, € 439.273,44 non ammesso nell'elenco delle passività non inserite nel piano di rilevazione corredato dai provvedimenti di diniego e della documentazione relativa che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione, ai sensi dell'art. 256 del TUEL;

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge e notificata, per quanto di competenza, al creditore interessato, al Responsabile dell'Area Amministrativa, al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e, ai fini di opportuna notizia, al Sindaco del Comune di San Calogero.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario di  
Liquidazione  
F.to Giuseppe CURCIARELLO

---

IL SEGRETARIO  
F.to Domenico ARENA

---

---

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio

**A T T E S T A**

Che copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune sul sito Web istituzionale in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 (quindici) consecutivi.

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Data **12 8 MAR 2018**

IL SEGRETARIO  
Dot. Domenico ARENA

